

N. R.G. 3596/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. **3596/2015** promossa da:

dell'avv. **SPA** (), con il patrocinio
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in

e dell'avv. ,
presso il difensore

Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/12/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

.Con ricorso cautelare ante causam la società spa, cita in
giudizio l'INPS, chiedendo il rilascio di certificato di regolarità contributiva a far data dal
2.12.2015.

A sostegno dei suoi assunti afferma che la – pacifica- omissione contributiva relativa ai mesi di
luglio ed agosto 2015 non impedisce il rilascio del certificato alla luce del fatto che la società
in data 31.08.2015 ha presentato ricorso ex art 161 sesto comma l. fall (cfr doc 1 ric.).

Secondo la difesa della ricorrente, infatti, l'avvenuta presentazione del concordato, facendo
sorgere il divieto di pagamento dei debiti sorti nel periodo antecedente (art 168 l. fall) vale ad
integrare, la fattispecie disciplinata dal comma 2 lett b dell'art 5 DM 24.10.07 n. 28587.

Quanto al pericolo nel ritardo afferma che la società, pur in pendenza di concordato, intende
partecipare ,essendo già stata autorizzata dal Tribunale, a diverse gare di appalto pubblico,
che prevedono quale requisito indispensabile il possesso di DURC positivo e che la mancata
partecipazione alle suddette gare è in grado di compromettere il piano di risoluzione della crisi
d'impresa.

L'Inps, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'improponibilità del ricorso per carenza di
preventiva istanza in sede amministrativa e di interesse ad agire e, nel merito, contesta
l'esistenza sia del diritto azionato che del pericolo nel ritardo.

Il giudice ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Fumus boni iuris.

Le eccezioni preliminari sollevate da INPS appaiono infondate atteso che:

a) la preventiva domanda amministrativa è condizione di proponibilità del ricorso giudiziario
solo ove si discuta del diritto ad ottenere una prestazione previdenziale (cfr. tra le altre Cass.



n. 18265/2003, Cass. n. 5149/2004, Cass. n. 11756/2004 e, da ultimo Cass. n. 26146/2010), situazione che esula pacificamente dal caso di specie;

b) l'interesse ad agire della ricorrente non può essere messo in dubbio alla luce del contenuto della corrispondenza intervenuta tra la società e il responsabile della sede INPS di Firenze, nell'ambito della quale l'INPS manifesta un'interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie incompatibile con il riconoscimento del diritto oggi azionato (cfr doc 7 ric) .

Quanto al merito si osserva che se è vero (come correttamente eccepito dall'INPS) che la norma invocata da parte ricorrente a sostegno del suo diritto e cioè l'art 5 DM 24.10.07 n. 28587, è stata abrogata, è anche vero che attualmente risulta vigente l'art 3 del DM. 30 gennaio 2015 (norma anche questa correttamente individuata dall'INPS) che, - in modo identico rispetto alla norma abrogata-, al comma 2 dispone che la regolarità contributiva *"sussiste comunque in caso di:*

a)...(omissis)...

b) *sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"*.

Orbene è innegabile che l'avvenuta presentazione della domanda di concordato (anche nelle forme di cui al comma VI dell'art 161 l. fall cd concordato in bianco) comporta l'insorgenza del divieto, stabilito dall'art 168 l. fall, di procedere al pagamento dei crediti sorti anteriormente all'apertura del concorso (all'evidente fine di non violare la par condicio creditorum). Ed è altrettanto innegabile che tale divieto comporti la *"sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"* con conseguente diritto all'attestazione della regolarità contributiva (in tal senso cfr tra gli altri Tribunale Pavia 29 dicembre 2014 - Pres. Pirola - Est. Antonella Caterina Attardo, Tribunale Bergamo 23 aprile 2015 - - Pres., est. Vitiello; Tribunale Siracusa 02 ottobre 2013 - Pres. Ali - Est. Cassaniti., nonché Tribunale Roma 5 dicembre 2014).

Nè a diverse conclusioni può addivenirsi sulla base del dettato dell'art 5 Dm 30 gennaio 2015. La suddetta norma, di natura speciale rispetto a quella di carattere generale costituita dal precedente art 3, disciplina particolari ipotesi che, allo stato, esulano dalla fattispecie in esame, ove non è ancora delineata la particolare modalità con la quale si intende far fronte alla crisi aziendale. La società ricorrente ha, infatti, presentato domanda di cd concordato in bianco, alternativamente finalizzata alla presentazione di una proposta di concordato con continuità aziendale o di accordo per la ristrutturazione dei debiti, di talchè ad oggi non vi è ancora alcun piano (ex art 161 l. fall o di ristrutturazione) sulla base del quale effettuare la valutazione richiesta dalla disposizione normativa.

La citata norma speciale risulterà invece applicabile alla prossima scadenza del DURC allorquando parte ricorrente, essendo ormai scaduti i termini concessigli, avrà chiarito le concrete condizioni del piano di risanamento proposto ai creditori.

Pericolo nel ritardo.

Nella domanda di concordato è precisato che il progettando piano di risanamento e ristrutturazione non può prescindere dalla continuità aziendale atteso che *"le commesse e gli appalti di già acquisiti in portafoglio lavori sono di importo rilevante"* e quindi indispensabili per la buona riuscita del piano stesso (cfr pag 41 ricorso ex art 161 l. fall doc 1 ric).

Inoltre, la sezione fallimentare del Tribunale, nell'ottica della suddetta continuità, risulta aver autorizzato la partecipazione a ben 4 diverse gare di appalto pubblico (cfr doc 4 ric).



E' noto che il DURC è necessario in tutti i casi di contratto pubblico, non solo per la conclusione del contratto e quindi per la partecipazione agli appalti, ma anche per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale (cfr art 6, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010).

Ne consegue che, in assenza di un immediato intervento del giudice, la società ricorrente non solo non potrebbe partecipare alla gare di appalto di cui alle autorizzazioni in atti, ma non potrebbe nemmeno ottenere i pagamenti degli appalti in corso o già portati a termine, con evidenti negative ed irreparabili conseguenze rispetto alla fattibilità del prospettato risanamento (il portafoglio ordini per il 2016 ammonta ad oltre 22 milioni di euro cfr pag 42 domanda concordato). Tutto ciò senza contare l'entità delle penali previste per il mancato completamento dei lavori (cfr doc 8 ric).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Ordina all'INPS l'immediato rilascio in favore della ricorrente di attestazione di regolarità contributiva positiva

Condanna l'Istituto resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2519 oltre iva e cpa

Si comunichi.

Firenze, 21 dicembre 2015

IL

CASO.it

Il Giudice
Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia

